

# REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE ACI

(Art. 27 del decreto legislativo n. 165/2001)

*Approvato dal Consiglio Generale con delibera del 18 maggio 1999.*

*Modificato con delibere dell'8 novembre 1999, del 13 luglio 2000, dell'11 luglio 2001, del 17 ottobre 2001, del 4 luglio 2002, del 29 ottobre 2002 e del 16 maggio 2006.*

## **Art. 1**

### **(Ambito di applicazione e finalità)**

1. Il presente regolamento reca disposizioni per l'adeguamento dell'organizzazione dell'ACI ai principi dell'art. 4 e del Titolo II, Capo II, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 27 del citato decreto.

## **Art. 2**

### **(Centri di responsabilità)**

1. Costituiscono centri di responsabilità dell'ACI:
  - a) le Direzioni Centrali, le unità di livello dirigenziale generale di cui all'art. 6, comma 5, nonché i Servizi dell'Ente, le cui risorse finanziarie rappresentano le unità previsionali di base in seno al bilancio;
  - b) gli Uffici provinciali dell'Ente;
  - c) le Direzioni regionali;
  - d) gli Uffici e le unità di livello dirigenziale non generale appositamente individuate con provvedimento del Segretario Generale come centri di responsabilità.I centri di responsabilità possono articolarsi in unità organizzative, centrali e/o periferiche, anche di livello non dirigenziale, preposte alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

2. Con proprio provvedimento, il Segretario Generale può costituire, anche su proposta dei dirigenti centrali, apposite unità di progetto a carattere temporaneo, affidandone la responsabilità ad un dirigente dell'Ente, per la realizzazione di progetti strategici di particolare complessità e/o di elevata portata innovativa. A ciascuna unità di progetto corrisponde un centro di costo, dotato di apposito budget costituito da risorse gestite dal centro di responsabilità competente per materia.

3. I titolari dei centri di responsabilità sono responsabili della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. Essi adottano le misure necessarie ai fini dell'attuazione, nell'ambito dei rispettivi uffici, del sistema di contabilità economica per centri di costo, secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in coerenza con i principi di controllo gestionale cui l'ACI si conforma.

## **Art. 3**

### **(Accesso alla qualifica di dirigente)**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'ACI avviene secondo le procedure e le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai contratti collettivi per l'area dirigenziale.

**Art. 4**  
**(Ruolo dei dirigenti ACI)**

1. Il ruolo dei dirigenti ACI è articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia sono inseriti i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di livello dirigenziale generale per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 19 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e, successivamente, i dirigenti reclutati ai sensi della vigente normativa.

**Art. 5**  
**(Conferimento dell'incarico di Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale dell'ACI è nominato con atto del Consiglio Generale. L'incarico è conferito a dirigenti della prima fascia del ruolo dei dirigenti ACI o a persone in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con l'atto di nomina, il Consiglio Generale stabilisce la durata dell'incarico, rinnovabile, e determina il trattamento economico fondamentale ed accessorio da riconoscere al Segretario Generale, assumendo come parametro di riferimento il trattamento economico in essere per i Segretari Generali ed i Direttori Generali di altri Enti del medesimo livello dell'ACI e tenendo inoltre conto dell'entità degli obiettivi da perseguire e dei progetti da realizzare. Con atto motivato, il Consiglio Generale può disporre la revoca anticipata dell'incarico conferito al Segretario Generale.

**Art. 6**  
**(Disposizioni generali in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali)**

1. Gli incarichi dirigenziali dell'Ente sono conferiti a tempo determinato, con facoltà di rinnovo. La durata dell'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere i cinque anni. Resta fermo quanto previsto, per gli incarichi di cui all'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dai successivi articoli 7, comma 3, e 8, comma 5, del presente regolamento.
2. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti con apposito provvedimento secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
3. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale sottoscritto dal dirigente o dalla persona cui è conferito l'incarico e, per l'Amministrazione, dal Segretario Generale. Con il contratto è determinato il corrispondente trattamento economico, secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dai contratti collettivi, tenendo conto anche della rilevanza dell'incarico di direzione assegnato.

4. Le destinazioni ed i trasferimenti relativi alla dirigenza sono disposti dal Segretario Generale, il quale ne dà comunicazione al Comitato Esecutivo.
5. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici svolgono, su incarico del Segretario Generale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici.

#### **Art. 7**

#### **(Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale)**

1. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti con provvedimento del Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario Generale, prioritariamente a dirigenti della prima fascia del ruolo dei dirigenti dell'ACI o, in subordine, a dirigenti della seconda fascia, tenendo conto della specifica professionalità e delle prestazioni fornite, della competenza maturata e dell'esperienza acquisita nell'assolvimento dei precedenti incarichi.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere altresì conferiti, entro il limite del 10% dei dirigenti appartenenti alla prima fascia, a dirigenti non appartenenti al ruolo dell'ACI, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, ed a persone in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La durata degli incarichi di cui al presente articolo, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può eccedere il termine di tre anni.

#### **Art.8**

#### **(Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale)**

1. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale della Sede Centrale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati dal Segretario Generale al suo ufficio, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto di categoria in materia di valutazione delle prestazioni e di definizione dei percorsi di carriera. Gli incarichi di direzione degli uffici provinciali di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Segretario Generale secondo i medesimi criteri.
2. In caso di prima assunzione, all'instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale si provvede con contratto sottoscritto, per l'Amministrazione, dal Direttore Centrale del Personale.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'Ente.
4. Gli stessi incarichi possono essere conferiti, entro il limite dell'8% dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a dirigenti non appartenenti al ruolo dell'ACI, purché dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi

ordinamenti, ed a persone in possesso delle specifiche qualità professionali previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

5. La durata degli incarichi di cui al presente articolo, conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può eccedere il termine di cinque anni.
6. Nei casi di cui al comma 4, l'incarico è conferito con provvedimento del Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario Generale.

### **Art. 9 (Conferimento degli incarichi di direzione degli AC)**

1. Gli incarichi che prevedono la preposizione alla direzione degli Automobile Club sono conferiti secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 7 e 8, sentito il Presidente dell'Automobile Club interessato. Il Segretario Generale ne dà comunicazione al Comitato Esecutivo.

### **Art.10 (Incarichi di direttore regionale)**

1. In conformità ai criteri stabiliti dall'Ordinamento dei servizi dell'Ente, gli incarichi di direttore regionale di livello dirigenziale generale sono conferiti, su proposta del Segretario Generale, con provvedimento del Comitato Esecutivo; gli incarichi di direttore regionale di livello dirigenziale non generale con provvedimento del Segretario Generale.
2. I direttori regionali svolgono le funzioni previste dall'Ordinamento dei servizi. Essi rispondono al Segretario Generale e, relativamente alle iniziative a valenza regionale rimesse alla competenza dei Comitati Regionali degli AC, al Comitato Regionale di riferimento.

### **Art. 11 (Attribuzioni degli Organi)**

1. Gli Organi dell'ACI sono titolari delle funzioni di indirizzo strategico, di indirizzo amministrativo e di controllo sulla gestione secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ad essi spettano, in particolare, la definizione di politiche e linee guida strategiche, di obiettivi, priorità, piani, programmi ed indirizzi generali per l'azione amministrativa e per la gestione, nonché l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità.
2. Rimangono ferme le competenze degli Organi, così come previste dallo Statuto dell'Ente, ove riconducibili alle predette funzioni di indirizzo e controllo.
3. Sono tra l'altro riservate agli Organi dell'ACI, secondo le rispettive attribuzioni, le determinazioni in materia di:
  - pianta organica ed ordinamento dei servizi dell'Ente;

- individuazione delle linee guida e dei criteri di pianificazione generale per l'elaborazione delle proposte di cui all'art.12, lett.a);
- approvazione del piano generale delle attività dell'Ente e verifica sullo stato di attuazione dello stesso;
- individuazione dei progetti strategici per l'innovazione ed il cambiamento;
- approvazione delle macro risorse facenti capo alle unità previsionali di base assegnate ai dirigenti generali;
- reclutamento del personale e relativi bandi di concorso;
- accordi, collaborazioni e convenzioni riguardanti l'ACI o di interesse generale per la Federazione e relativi piani di attività e di finanziamento;
- adesioni ad Istituzioni, Organismi ed Enti e nomine e designazioni di rappresentanti dell'ACI e relative quote di associazione;
- rilascio di fidejussioni, ipoteche e di altre garanzie comunque denominate;
- partecipazioni finanziarie dell'ACI;
- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale riguardante l'Ente, oltre i limiti di competenza stabiliti per i dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale;
- destinazione ed erogazione di contributi per attività sportiva.

**Art. 12**  
**(Compiti e poteri del Segretario Generale)**

1. Il Segretario Generale esercita i poteri necessari ad assicurare l'uniformità e la coerenza dell'attività dell'Ente, nonché dell'azione amministrativa degli uffici centrali e periferici dell'ACI, secondo le direttive degli Organi dell'Ente. In particolare:
  - a) formula, anche sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, proposte agli Organi per la definizione degli obiettivi generali, dei piani e dei programmi di attività dell'Ente e della Federazione e predispone il piano generale ed il relativo budget complessivo delle attività dell'Ente sulla base delle proposte dei centri di responsabilità e lo sottopone all'approvazione degli Organi;
  - b) coordina l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, verifica sistematicamente l'andamento di detti piani e programmi ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, anche con riferimento ai relativi budget, e assicura al riguardo la necessaria informativa agli Organi, anche attraverso appositi report periodici;
  - c) assicura, attraverso i direttori degli Automobile Club e anche tramite il coordinamento dei direttori regionali e interregionali, la coerenza dell'azione della Federazione a livello nazionale rispetto agli obiettivi ed ai programmi stabiliti dagli Organi, nonché l'informazione all'interno della Federazione rispetto all'andamento dei programmi e dei piani di attività di rilevanza generale;
  - d) assegna, in coerenza con l'approvazione da parte degli Organi del bilancio di previsione dell'Ente, ai titolari dei centri di responsabilità, sulla base di motivate proposte formulate dagli stessi, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che costituiscono il budget di gestione, ai fini dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi, e stabilisce i criteri di massima cui i predetti titolari debbono conformarsi nella gestione del budget;
  - e) assegna, sulla base di budget proposti dai dirigenti dei relativi centri di responsabilità competenti per materia, le risorse necessarie all'attuazione di progetti strategici di innovazione e di particolare complessità attribuiti alle apposite

- unità di progetto a carattere temporaneo, ripartendone il carico tra le diverse Direzioni coinvolte e costituendo i relativi team di progetto;
- f) sulla base di apposite segnalazioni della Direzione Centrale Bilancio e Servizi Finanziari sugli equilibri di bilancio ed in particolare sullo stato di attuazione della spesa in funzione delle entrate, adotta i necessari provvedimenti, previa informazione agli Organi. Avvalendosi dei report prodotti dalla Direzione Centrale Controllo Direzionale, verifica l'andamento della gestione, riferendo agli Organi sui risultati del controllo di gestione;
  - g) definisce, nell'ambito dei budget assegnati ai titolari dei centri di responsabilità anche con riferimento ai progetti strategici, i limiti per valore e per materia entro i quali i dirigenti esercitano le competenze di cui all'art.4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - h) adotta gli atti ed i provvedimenti che comportano impegni di spesa superiori ai limiti o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di cui alla lettera g);
  - i) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti da parte dei titolari dei centri di responsabilità può fissare un termine perentorio entro il quale gli atti o i provvedimenti debbono essere adottati; qualora l'inerzia permanga, può provvedere all'adozione degli stessi atti o provvedimenti.

### **Art. 13**

#### **(Funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali)**

1. I dirigenti degli uffici dirigenziali generali dell'ACI, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e quali titolari dei centri di responsabilità, esercitano i seguenti compiti e poteri:
  - a) curano l'attuazione dei piani e dei programmi per il perseguimento degli obiettivi definiti dagli Organi attraverso i budget relativi ai centri di responsabilità cui sono preposti. Attribuiscono ai dirigenti ed ai titolari delle unità organizzative gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali, nell'ambito del budget di gestione loro assegnato;
  - b) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale nelle materie di rispettiva competenza;
  - c) adottano gli atti relativi all'organizzazione del proprio ufficio e fissano le linee generali di organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  - d) adottano, nei limiti del budget e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale, gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, anche delegandoli ai dirigenti, attraverso l'assegnazione a questi ultimi di specifici budget di gestione;
  - e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono al Segretario Generale l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste nel successivo art. 19;
  - f) dirigono, coordinano e controllano l'attività delle risorse assegnate ai progetti strategici dei quali sono responsabili;
  - g) su conforme parere dell'Avvocatura dell'ACI, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere nei rispettivi ambiti di competenza, entro i limiti stabiliti dagli Organi;
  - h) svolgono, in coerenza con le politiche definite in materia dagli Organi, le attività di organizzazione e gestione del personale loro assegnato e di gestione dei rapporti

- sindacali e di lavoro, fatto salvo quanto previsto in materia dall'ordinamento dei servizi;
- i) decidono sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti ad essi assegnati;
  - l) in qualità di titolari di centri di responsabilità, elaborano, sulla base degli indirizzi generali definiti dagli Organi, proposte di obiettivi, piani, programmi e progetti per la predisposizione del piano generale delle attività dell'ACI; quantificano, inoltre, attraverso le proposte di budget, le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle attività pianificate. Entro il 1 settembre di ogni anno, le proposte di piani di attività e progetti, unitamente alle proposte di budget finanziari per centro di responsabilità, vengono sottoposte al Segretario Generale ai fini della predisposizione del piano generale delle attività e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione degli Organi. In corso d'anno, eventuali modifiche agli obiettivi, piani e progetti assegnati vengono sottoposte al Segretario Generale per le conseguenti variazioni al piano generale delle attività e al bilancio di previsione da parte degli Organi;
  - m) formulano al Segretario Generale, nel corso dell'esercizio, in relazione all'andamento delle attività e dei programmi o a fronte di nuovi progetti definiti dagli Organi o a maggiori oneri di gestione delle attività e dei programmi in corso relativamente alla gestione del proprio centro di responsabilità, proposte di variazione al budget di rispettiva pertinenza. Le variazioni per nuove o maggiori spese, non derivanti dall'assegnazione di nuovi progetti, possono essere proposte dal dirigente soltanto se è assicurata la necessaria copertura finanziaria; le variazioni di bilancio conseguenti a richieste di variazione dei budget anche relative alla realizzazione di nuovi progetti strategici o alla modifica di progetti già pianificati sono approvati dai competenti Organi;
  - n) provvedono, anche tramite propri sostituti, alla sottoscrizione degli atti di impegno e di liquidazione delle spese conformemente a quanto stabilito dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente.

#### **Art. 14 (Funzioni dei dirigenti)**

1. I dirigenti dell'ACI, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, esercitano i seguenti compiti e poteri:
  - a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
  - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottano i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, nei limiti del budget loro assegnato e secondo i criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;
  - c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli Uffici dirigenziali generali;
  - d) dirigono, coordinano e controllano le attività dell'ufficio che da essi dipende e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
  - e) provvedono, in accordo con le linee guida e le politiche definite in materia dagli Organi, alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
  - f) adottano gli atti relativi all'organizzazione dei propri uffici.

2. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
3. I dirigenti preposti agli uffici provinciali dell'Ente, quali titolari dei centri di responsabilità, esercitano, in particolare, i seguenti compiti e poteri:
  - a) formulano ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali competenti per funzione, proposte sui programmi di attività relativi al proprio ufficio, sull'organizzazione e sulla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - b) definiscono i piani per realizzare i risultati di specifica responsabilità, e, a tal fine, gestiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate attraverso il budget di competenza;
  - c) assicurano l'erogazione dei servizi e delle attività nel perseguimento degli obiettivi di massima efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e del pieno soddisfacimento delle esigenze dell'utenza.

#### **Art. 15**

##### **(Disposizioni particolari per i dirigenti preposti alla direzione di Automobile Club)**

1. I dirigenti preposti alla direzione degli Automobile Club assicurano la corretta gestione tecnico-amministrativa degli stessi Automobile Club, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI nella qualità di Federazione degli stessi Automobile Club.
2. Nell'ambito della competenza territoriale dell'Automobile Club cui sono preposti, i dirigenti di cui al comma 1 garantiscono, sulla base degli indirizzi strategici definiti dagli Organi e delle direttive del Segretario Generale e delle linee di coordinamento del Direttore regionale o interregionale, la puntuale attuazione degli indirizzi strategici, dei programmi, degli obiettivi e dei piani di attività in materia di servizi e prestazioni rese dalla Federazione ai Soci ed agli automobilisti in genere, ed assicurano il rispetto degli accordi di collaborazione posti in essere nell'interesse della Federazione stessa. I dirigenti garantiscono, altresì, l'attuazione degli ulteriori programmi/obiettivi definiti dai Consigli direttivi degli Automobile Club, la cui coerenza con gli indirizzi strategici della Federazione è verificata dal Comitato Esecutivo dell'ACI.

#### **Art. 16**

##### **(Disposizioni in materia di attività contrattuale)**

1. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dagli Organi e fatto salvo quanto previsto all'art. 11, il Segretario Generale rilascia le autorizzazioni concernenti l'attività contrattuale dell'Ente per l'acquisto di beni, la fornitura di servizi e prestazioni e la locazione attiva e passiva di immobili.
2. Il Segretario Generale può autorizzare i dirigenti all'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente nei limiti e con le modalità definiti nel budget di gestione.
3. Il Servizio Patrimonio ed Approvvigionamenti dell'Ente cura la gestione delle procedure negoziali inerenti l'attività contrattuale dell'Ente, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.



4. Salvo diversa disposizione del Segretario Generale, i contratti di cui al presente articolo sono sottoscritti dal dirigente preposto al Servizio Patrimonio ed Approvvigionamenti o da un dirigente da lui delegato.
5. Per particolari categorie di beni e servizi, individuate con provvedimento del Segretario Generale, i dirigenti degli Uffici Provinciali dell'Ente curano direttamente le procedure contrattuali e procedono alla stipula dei relativi contratti.

**Art. 17**  
**(Trattamento economico dei dirigenti)**

1. Le determinazioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trattamento economico accessorio dei dirigenti, sono assunte con provvedimento del Comitato Esecutivo che definisce, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto di categoria in materia di valutazione delle prestazioni e di definizione dei percorsi di carriera, la graduazione delle relative funzioni e responsabilità.

**Art. 18**  
**(Verifica dei risultati)**

1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni amministrative e di gestione del personale.
2. All'inizio di ogni anno, i dirigenti degli uffici dirigenziali generali, sulla base delle relazioni predisposte dai dirigenti, presentano al Segretario Generale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sullo stato di avanzamento dei progetti ad essi assegnati relativi alla gestione operativa delle attività di competenza. Analoga relazione, relativamente ai compiti svolti nell'attuazione dei programmi di attività e di sviluppo dei servizi aventi rilevanza generale per la Federazione, è presentata al Segretario Generale dai dirigenti preposti alla direzione degli Automobile Club, unitamente ad una relazione sui programmi dell'Automobile Club di appartenenza. Le suddette relazioni sono trasmesse dal Direttore al Presidente dell'A.C. ed al Direttore regionale o interregionale, che ne cura l'invio al Segretario Generale con propria relazione.
3. La Direzione Centrale del Personale cura, anche sulla base dei dati forniti dalle Direzioni centrali competenti, la predisposizione di una relazione di sintesi al Segretario Generale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dagli Uffici Provinciali dell'Ente nell'anno precedente.
4. Sulla base degli elementi acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3, il Segretario Generale predispone una propria relazione al Consiglio Generale.
5. Con delibera del Presidente è istituito il Servizio di controllo interno dell'ACI, quale ufficio di staff agli Organi che svolge la funzione di valutazione, di verifica sistematica del grado di raggiungimento degli obiettivi predefiniti e di controllo strategico di cui al

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. La direzione del Servizio di controllo interno può essere affidata dal Presidente anche ad un organo collegiale.

6. Il Servizio di controllo interno risponde direttamente ed esclusivamente agli Organi, ai quali riferisce in via riservata sui risultati delle analisi effettuate. In particolare, il Servizio redige almeno annualmente una relazione per gli stessi Organi sull'attività svolta, con l'indicazione di proposte per il miglioramento della funzionalità dell'Ente.
7. Nello svolgimento delle sue funzioni e nella relazione di cui al precedente comma 6, il Servizio fornisce agli Organi tutte le informazioni utili a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. A tal fine, il servizio acquisisce, in ogni momento, i risultati del controllo di gestione che ritiene utili o necessari per l'attività di valutazione e controllo strategico, senza tuttavia rivolgere alcuna direttiva alla Direzione Centrale Controllo Direzionale, responsabile del controllo di gestione. Ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 24, comma 6, ultimo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le disposizioni relative all'accesso dei documenti amministrativi non si applicano alle medesime attività di valutazione e controllo strategico poste in essere dal Servizio di controllo interno.

#### **Art. 19 (Responsabilità dirigenziale)**

1. L'accertamento della responsabilità dirigenziale, nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dalla contrattazione collettiva, comporta, in relazione alla gravità degli addebiti, così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi, l'applicazione delle seguenti misure nei confronti del dirigente interessato: a) revoca dell'incarico con contestuale destinazione ad altro incarico di minore rilevanza; b) revoca dell'incarico con contestuale esclusione dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni; c) recesso dal rapporto di lavoro.
2. La revoca è disposta dal dirigente o dall'Organo che ha conferito l'incarico ai sensi del presente regolamento. Il provvedimento di esclusione nei confronti dei dirigenti è adottato, previa contestazione scritta degli addebiti da parte del Segretario Generale e previa valutazione degli elementi a discarico rappresentati per iscritto dal dirigente interessato entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, dal Consiglio Generale, su proposta motivata del Segretario Generale, nei confronti dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali e, per gli altri dirigenti, dal Segretario Generale su proposta del dirigente dell'ufficio dirigenziale generale o, nel caso in cui il dirigente interessato non sia incardinato in uffici di livello dirigenziale generale, del Direttore Centrale del Personale. Il recesso dal rapporto di lavoro è disposto dal Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale, secondo le disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi.
3. I provvedimenti di esclusione e di recesso sono adottati su conforme parere di un Comitato di garanti nominato con delibera del Presidente dell'ACI. Il Comitato è composto da tre componenti, di cui un magistrato amministrativo, che lo presiede, un dirigente della prima fascia del ruolo dei dirigenti ACI, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite nei successivi commi, ed un esperto scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione

amministrativa e del lavoro pubblico. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.

4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il Segretario Generale trasmette i relativi atti al Comitato dei garanti che entro trenta giorni rende il prescritto parere.
5. Ai fini della elezione di cui al comma 3, sono eleggibili tutti i dirigenti della prima fascia del ruolo dei dirigenti ACI in servizio alla data di indizione delle elezioni, disposta con provvedimento del Presidente dell'Ente.
6. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti i dirigenti del ruolo dei dirigenti ACI in servizio alla medesima data.
7. Il seggio elettorale ha sede in Roma, presso la Sede Centrale dell'Ente; in relazione a specifiche esigenze, possono costituirsi, con provvedimento del Presidente, una o più sezioni distaccate, allo scopo di agevolare l'espressione del voto. Per le operazioni di voto, che si svolgono in un'unica giornata, il seggio elettorale o le sezioni distaccate rimangono aperte per un minimo di otto ore.
8. La Commissione elettorale centrale è composta dal Direttore Centrale del Personale, che la presiede, e da due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti ACI, nominati con il provvedimento del Presidente di cui al comma 5. In caso di sezioni distaccate, con lo stesso provvedimento, è nominata, per ciascuna sezione, una Commissione elettorale locale, composta da due dirigenti della seconda fascia del ruolo dei dirigenti ACI.
9. Il voto si esprime attraverso l'indicazione del nominativo prescelto in apposite schede di votazione, siglate da due componenti della Commissione elettorale centrale o locale. Sono nulle le schede che contengono più di una preferenza.
10. La Commissione elettorale centrale redige apposito verbale delle operazioni di voto e, sulla base di questo e dei verbali redatti dalle Commissioni elettorali locali, trasmessi anche via fax, procede alla proclamazione dell'eletto, dandone immediata comunicazione al Presidente dell'ACI.